

R.G. _____



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Antonioni
ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. _____ promossa da:

_____ elettivamente domiciliato in Roma,
via Tommaso Campanella 41/g, presso lo studio dell'avv. Laila Perciballi
che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso

RICORRENTE

CONTRO

INPS , in persona del l.r.p.t., con sede in Roma, via Ciro il Grande 21

RESISTENTE CONTUMACE

OGGETTO: ripetizione indebito

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato _____, premesso di aver
ricevuto la comunicazione datata 4.12.2018 con la quale l'Inps gli chiedeva
la restituzione dell'importo di € 644,17 pagato in più sulla sua pensione



cat. VPT n. 02101530 - così come già reso noto precedentemente con la comunicazione 31.1.2017 - con la contestuale notizia della rideterminazione dell'importo della sua pensione in misura diversa e di aver proposto ricorso in via amministrativa, conveniva avanti l'intestato Tribunale l'Istituto medesimo per ivi sentir "accertare, ritenere e dichiarare l'illegittimità del silenzio - rifiuto dell'INPS per l'effetto accertare ritenere e dichiarare l'insussistenza di alcun obbligo a carico del ricorrente relativo al versamento dei contributi pensionistici previdenziali pretesi dall'Inps con riferimento alla posizione intestata alla sig.ra '.

....' (venuta a mancare già dal 2015) ... e dunque dichiarare che lo stesso ricorrente nulla deve all'Inps per qualsivoglia motivo".

A fondamento della propria domanda deduceva il ricorrente l'irripetibilità della somma richiesta dall'Istituto, percepita in buona fede e comunque prescritta.

L'Inps, pur ritualmente raggiunta dalla notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, rimaneva contumace,

La causa, istruita documentalmente e rinviata per la discussione con autorizzazione al deposito di note.

A seguito dell'emergenza sanitaria relativa all'epidemia da COVID 19, con provvedimento del 13.6.2020, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 83 del DL 18/2020, era disposta la trattazione scritta della causa per l'odierna udienza, già indicata per la discussione, previo scambio di memorie: verificata la regolarità delle comunicazioni da parte della Cancelleria e il



deposito delle memorie autorizzate, la causa è stata dunque decisa mediante deposito telematico della presente sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va premesso che, com'è noto, il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'“affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede” in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate “al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia” (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua “alla luce dell'art. 38 Cost. un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile” al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431).

La disciplina derogatoria in questione è, in particolare, rappresentata dall'art. 52 della Legge n. 88/1989 e dalla successiva norma di interpretazione autentica di cui all'art. 13 della Legge n. 212/1991.

L'art. 52 prevede che “Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché la pensione sociale, di cui all' articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificare dagli enti o fondi erogatori, in



caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave".

L'art. 13 della Legge 412/1991, invece, ha poi modificato - interpretandolo - il citato art. 52 della Legge n. 88/1989, benché la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 39 del 1993, lo abbia in seguito dichiarato illegittimo nella parte in cui prevedeva l'applicazione retroattiva della norma, posticipandone gli effetti alla data della sua entrata in vigore.

L'art. 13 citato dispone che "Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite".



adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico (Cass. Sez. U, Sentenza n. 18046 del 04/08/2010, Cass., sez. L., n. 2379 dell'11/2/2016) l'ente previdenziale, dal canto suo, deve indicare invece, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, sia gli estremi del pagamento che le ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, consentendo in tal modo all'interessato di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa.

Nella specie il ricorrente deduce in primo luogo l'assenza di dolo nella ricezione di somme differenti e asseritamente maggiori di quelle a lui spettanti; l'Inps, dal canto suo, rimasto contumace, in nessun modo deduce la mala fede del ricorrente né, del resto, non essendo dato comprendere sulla scorta di quali elementi abbia provveduto al ricalcolo della pensione e sia giunto alla determinazione dell'ammontare chiesto in restituzione, ha fornito elementi documentali dai quali dedurla.

Tanto è sufficiente per l'accoglimento della domanda e, per l'effetto, per la declaratoria di non ripetibilità delle somme indicate nella comunicazione posta a fondamento dell'odierna domanda.

La condanna dell'Istituto alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo e da distrarsi, in favore della ricorrente segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe:



Prevede poi il secondo comma che l'ente di previdenza "procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza".

Dal delineato quadro normativo si evince che l'I.N.P.S. potrà fondatamente richiedere la restituzione degli indebiti pensionistici qualora si verifichino le seguenti condizioni: 1) il pagamento delle somme a titolo di ratei di pensione sia stato eseguito in forza di un formale e definitivo provvedimento; 2) sia stata effettuata la comunicazione del provvedimento stesso all'interessato; 3) si sia verificato un errore di qualsiasi natura non imputabile all'ente erogatore, 4) nel caso di indebiti determinati da errori nella valutazione del reddito dei pensionati, non determinati da comportamenti dolosi del medesimi, l'I.N.P.S. dovrà aver effettuato ogni anno le verifiche sulla situazione reddituale dei beneficiari ed aver successivamente esercitato la relativa azione di recupero entro e non oltre l'anno seguente; 5) in ogni caso, quando vi sia stato dolo da parte dell'interessato.

Quanto all'onere della prova, se è vero che in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come



- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non dovute, da parte del ricorrente, le somme indicate nella comunicazione dell'Inps 4.12.2018;
- condanna l'INPS alla rifusione delle spese di giudizio - liquidate in complessivi € 900,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge - in favore della ricorrente e da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosene antistatario.

Roma, 15.7.2020

Il Giudice
Silvia Antonioni



